

CCNL Area Alimentazione-Panificazione - Accordo di rinnovo della Parte II- Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

Roma 28 gennaio 2021

Tra le Organizzazioni Datoriali

CNA Agroalimentare

CONFARTIGIANATO Alimentazione

CASARTIGIANI

CLAAI

e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori *

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*
Stivali Perchi *Luca Patti* *Alberico*

PREMESSO CHE

Il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e dalle Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti dalle Imprese della Panificazione è scaduto in data 31 dicembre 2018.

Il nuovo modello contrattuale sottoscritto il 26 novembre 2020 prevede una vigenza quadriennale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- Le disposizioni di cui al presente accordo riguardano esclusivamente la Parte II - imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 23 febbraio 2017.

KP

S

X *B*
SP

Nuovo Articolo 15 Bis- Apprendistato professionalizzante- gestione delle fattispecie transitorie

1. Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le Parti stabiliscono che i rapporti di lavoro di apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati dalle imprese che applicano la Parte prima del CCNL, conservano la loro naturale scadenza originaria anche nell'eventualità in cui le aziende cessino di applicare la Parte prima del CCNL per applicare la Parte seconda dello stesso.
2. Le Parti riconoscono che i contenuti competenziali dei lavoratori di cui al punto 1 sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, considerata la situazione economica ed occupazionale attuale anche a causa del perdurare della pandemia da COVID-19 convengono di estendere le disposizioni di cui all'art. 59 della parte I del presente CCNL anche alle aziende che applicano la parte II.

La presente clausola si intende sperimentale e cessa i suoi effetti al 31 /12/ 2022.

ANTICIPO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI

Le Parti con esclusivo riferimento alla Parte II - Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti riconoscono a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali e ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale i seguenti incrementi sui minimi al parametro convenzionale 137:

- 25.00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2021
- 21,43 euro con la retribuzione del mese di aprile 2021

come da tabelle allegate.

NOTA A VERBALE

Gli aumenti retributivi qui concordati non trovano applicazione nei confronti delle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione.